



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136



Prot. 11593/p/ep

Roma, 10 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE e del Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera Circolare n. 38/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 4 luglio 2025 – Ulteriori indicazioni operative

Facendo seguito alla lettera circolare congiunta Cnce/Prevedi n. 32/2025 con le indicazioni operative relative all'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 4 luglio scorso e, a seguito di ulteriori quesiti pervenuti dal territorio, si invia in allegato il **documento tecnico amministrativo "chiarimenti_operativi_accordo_prevedi_4_luglio_2025_v0.pdf"** con **ulteriori indicazioni pratiche inerenti l'adesione e contribuzione al Fondo Prevedi a seguito del suddetto Accordo.**

Si fa riserva di inviare a stretto giro anche le indicazioni inerenti gli aspetti fiscali della prestazione di cui al punto 3) dell'Accordo.

Gli uffici CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Prevedi
F.to Diego Ballarin

Il Direttore CNCE
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

CHIARIMENTI OPERATIVI ACCORDO PREVEDI 4 LUGLIO 2025 (V 0)

Si riportano, di seguito, alcune annotazioni con l'obiettivo di chiarire il più possibile la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al Fondo Pensione, alla luce delle novità normative e delle direttive Covip sopravvenute successivamente all'introduzione della contribuzione e dell'adesione contrattuale e, da ultimo, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 4 luglio 2025, in modo da supportare i conseguenti interventi di adeguamento sui processi di elaborazione e controllo delle denunce contributive che le aziende inviano alle casse edili.

1) Assunzione di un lavoratore edile da parte dell'azienda

1.1) Cosa fa l'azienda

Quando l'azienda assume un lavoratore edile deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione, appositamente messi a disposizione, in modo continuativo, nel portale di denuncia telematica della cassa edile. In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:

- a) Il lavoratore **non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che **non abbia esercitato il riscatto totale** della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
- b) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **ma senza aliquote contributive volontarie**.

Nei precedenti casi a) e b) si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento. Il punto 1 delle suddette indicazioni operative si riferisce al caso in cui il lavoratore **non attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**; il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore **attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**.

- c) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **con aliquote contributive volontarie** (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito): si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

Le informazioni di cui alle alternative a), b) e c) sopra indicate sono accessibili all'azienda tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili, in modo continuativo, tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

1.2) Cosa fa la cassa edile

Quando una cassa edile riceve dall'azienda il dato relativo all'assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall'azienda, la cassa edile deve:

1.2.1) Verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, con i seguenti possibili esiti:

- a) Il lavoratore è già iscritto a Prevedi: la cassa edile non deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale
- b) Il lavoratore non è ancora (o non è più) iscritto a Prevedi: la cassa edile deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale **solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo Pensione a seguito del superamento dei tre mesi di durata del rapporto di lavoro o se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la cassa edile potrebbe non sapere che il lavoratore ha attivato le aliquote contributive volontarie, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva (con cui il lavoratore attiva o modifica tali aliquote) potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti (direttamente dal lavoratore, o dal datore di lavoro, o dal sindacato o patronato); il Fondo Prevedi, per contro, deve censire immediatamente l'adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e quindi il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi: vedi punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi): ne deriva che, in questo caso particolare (neo assunto non iscritto a Prevedi che attiva le aliquote volontarie nel corso del trimestre successivo all'assunzione), il censimento dell'adesione contrattuale potrà avvenire direttamente da parte del Fondo (quindi senza necessità che la cassa edile invii il flusso di adesione contrattuale) a condizione che il Fondo Pensione riceva tempestivamente dalla cassa edile (via e-mail o pec) o da altro soggetto (lavoratore, sindacato, patronato, datore di lavoro, ecc.) il modulo di integrazione/variazione contributiva.**

1.3) La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

1.3.1) Cosa fa l'azienda

Successivamente all'assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione a Prevedi, si determinano i seguenti casi alternativi:

Punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.

Ai fini della dichiarazione e versamento delle contribuzioni a Prevedi, l'azienda segue le istruzioni riportate nelle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

NOTA BENE: E' importante che l'azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell'assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l'apposito modulo di variazione contributiva).

1.3.2) Cosa fa la cassa edile

La cassa edile esegue i controlli di correttezza e regolarità contributiva dell'azienda, ai sensi degli Accordi tempo per tempo siglati dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. In particolare, ai sensi dell'Accordo del 18/11/2014 *“la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile”*. Il sistema della cassa edile che riceve ed elabora la denuncia contributiva dell'azienda esegue i seguenti controlli:

GRIGLIA DEI CONTROLLI sui flussi contributivi					
		Dati presenti nel database di Prevedi relativi al mese X dell'anno Y			
		Contributo % lavoratore per il mese X, anno Y		Contributo % TFR per il mese X, anno Y (può assumere solo i valori: 0%; 18%; 100%)	
		=0%	>0%	=0%	=18% oppure 100%
Dati da indicare nella denuncia contributiva dell'azienda, relativa al mese X dell'anno Y	Importo contributo % dipendente	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso = retribuzione imponibile TFR x aliquota % dipendente	-	-
	Importo contributo % azienda	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso >= retribuzione imponibile TFR x 1% (alcune aziende hanno accordi aziendali con % >1%)		
	Importo contributo % TFR	-	-	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 (valore atteso = TFR maturando x aliquota % TFR 18% oppure 100%)
	Importo contributo contrattuale	Si applicano le disposizioni dell'Accordo del 4 luglio e le conseguenti indicazioni operative CNCE-Prevedi			

Le informazioni funzionali all'esecuzione dei controlli sopra indicati sono accessibili tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

2) Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita

Da quanto sopra precisato si evince che l'adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L'adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida e risulta evidente al controllo di cui al precedente punto 1.1).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita consegue alla evidenza del decorso dei sei mesi senza esplicita destinazione del TFR, presumibilmente comunicata dall'azienda alla cassa edile tramite denuncia contributiva; in questo caso la cassa edile deve:

- Inviare a Prevedi il flusso di adesione che trasformi l'adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, di conseguenza, l'aliquota contributiva TFR nella misura del 100%, come previsto nelle specifiche tecniche del medesimo flusso.

3) Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

Con una serie di direttive emanate negli anni scorsi la Covip ha chiarito che:

3.1) Le tipologie di adesione formalmente ammesse per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l'introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:

- Adesione contrattuale, che dà vita al rapporto associativo con il Fondo Pensione
- Adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05.

La Covip ha inoltre chiarito che l'adesione contrattuale e l'adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito (quindi l'adesione tacita rimarrà tale anche quando il lavoratore decida, eventualmente, di revocare il tacito conferimento del TFR).

3.2) Il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo Pensione.

Di conseguenza la misura delle aliquote contributive volontarie a Prevedi può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell'adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita (qualora si sia trasformata da contrattuale in tacita per effetto del tacito conferimento del TFR dopo sei mesi dall'assunzione, anche quando tale conferimento venga successivamente revocato).